DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dall'«Office national d'immigration (ONI)»

(Fascicoli FSE nn. 236 (riguardante i lavoratori «regolarizzati»), 2053, 2068, 2092, 2093, 3017, 3033, 3089, 3090, 3107, 4011, 4042, 4066, 6504, 6551, 6574, 6611, 6701)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(69/28/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), in particolare gli articoli 25, 29 e 33,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità d'esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

viste le richieste del 16 marzo 1961, nonché del 27 giugno, 24 luglio e 29 ottobre 1962, 29 gennaio, 27 febbraio, 28 giugno e 28 ottobre 1963, 24 febbraio, 26 giugno e 28 ottobre 1964, 4 marzo, 20 agosto e 17 dicembre 1965, 23 maggio 1966 e 17 febbraio 1967, presentate dalla Repubblica francese ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo complessivo di FF 715.292,62,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo, del 22 novembre 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità e a carico dell'«Office national d'immigration (ONI)», organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1959 e il 31 agosto 1965 incluso, sono state validamente presentate entro i termini previsti dagli articoli 19 e 33 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia di alcuni casi, compresi sia nella domanda del 16 marzo 1961 (domanda «retroattiva»), sia in quelle presentate successivamente, riguardanti lavoratori i quali non hanno svolto una nuova occupazione produttiva per almeno sei dei dodici mesi successivi alla loro partenza dalla residenza precedente, come previsto dall'articolo 7 del regolamento n. 9; che di conseguenza detti casi non possono essere oggetto di un contributo del Fondo;

considerando che il numero di tali casi, le cui percentuali sono state stabilite in funzione dei risultati delle verifiche per sondaggio effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, corrisponde nella domanda del 16 marzo 1961 a un importo di FF 10.231,30 e nelle altre domande ad un importo di FF 3.032,15, i quali non possono essere presi in considerazione;

considerando pertanto che per le spese sostenute dall'«Office national d'immigration (ONI)» dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, previa detrazione di un importo di FF 13.263,45 (cioé FF 10.231,30 + FF 3.032,15) e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta cosí a FF 715.292,62 — FF 13.263,45 ossia a FF 702.029,17;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 22 novembre 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica francese per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'«Office national d'immigration (ONI)», organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1959 e il 31 agosto 1965 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo ridotto a FF 702.029,17, mentre la parte delle richieste che eccede il suddetto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in FF 702.029,17 (pari a circa 142.196 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Ministero dell'interno», dal «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e dall'«Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)»

(Fascicoli FSE nn. 2045, 2073, 3004, 3047, 3088, 3098, 3110, 4012, 4025, 4057, 4082, 6505, 6536, 6554, 6601, 6610, 6647, 6659, 6662, 6704, 6705, 6706, 6721, 6722, 6752, 6770, 6772, 67110)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(69/29/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, relativo alle modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste la richieste del 9 giugno e 20 agosto 1962, 12 febbraio, 5 marzo, 29 maggio, 5 agosto e 23 settembre 1963, 29 febbraio, 20 maggio, 15 settembre e 10 dicembre 1964, 16 marzo, 23 giugno e 30 settembre 1965, 19 gennaio, 20 maggio e 1° dicembre 1966 nonché quelle del 10 marzo, 31 maggio, 8 giugno, 12 settembre, 30 novembre, 5 e 16 dicembre 1967, presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo totale di Lit. 1.265.346.910,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 22 novembre 1968,

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
[4] GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.